



COMUNE DI IMPRUNETA
PROVINCIA DI FIRENZE

- **Regolamento dell'Albo delle associazioni**

Il Dirigente del Servizio Affari Generali
Dott. Antonio Frittelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune di Impruneta.

Regolamento dell'albo delle associazioni.

Indice

Art. 1 Istituzione e struttura dell'albo

Art. 2 Iscrizione all'albo

Art. 3 Requisiti per l'iscrizione

Art. 4 Procedimento di iscrizione

Art. 5 Effetti dell'iscrizione all'albo

Art. 1 Istituzione e struttura dell'albo

1. Il Comune, riconoscendo e favorendo le realtà associative, istituisce, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 dello Statuto comunale, l'albo delle associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

2. L'albo è suddiviso nelle seguenti categorie, ciascuna relativa ad un diverso prevalente ambito di azione delle associazioni:

- a) cultura ed educazione permanente;
- b) sport;
- c) tempo libero e turismo;
- d) tutela delle persone e delle famiglie;
- e) tutela dei beni ambientali e protezione civile;
- f) servizi sociali e sanità;
- g) volontariato per la collaborazione con i paesi in via di sviluppo;
- h) protezione civile;
- i) attività per la diffusione e attuazione del principio di pari opportunità fra i generi;
- l) altri.

3. Nel sito informatico del Comune è istituita una apposita sezione nella quale trova collocazione l'albo delle associazioni che è reso così accessibile al pubblico. In essa sono riportate le associazioni secondo la data di iscrizione all'albo, suddivise nelle categorie di cui al precedente comma, nonché la data della loro costituzione, la durata, la sede, gli organi delle medesime.

Art. 2 Iscrizione all'albo

1. Le domande di iscrizione all'albo devono essere presentate al Sindaco, entro il termine concesso per la richiesta di contributi ordinari dal vigente regolamento dei contributi, indicando la categoria di riferimento e il nominativo del legale rappresentante o del suo sostituto, autorizzato ad intrattenere rapporti con l'Amministrazione comunale.

2. Non è necessario il rinnovo annuale dell'iscrizione che si intende riconfermata di anno in anno fino allo scioglimento delle associazioni.
3. È comunque fatto obbligo alle associazioni iscritte di comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione.
4. Il vaglio del proficuo e continuativo esercizio dell'attività istituzionale relativo all'anno precedente è effettuato in sede di concessione del contributo.

Art. 3 Requisiti per l'iscrizione

1. L'iscrizione all'albo è consentita alle associazioni senza scopo di lucro aventi quale oggetto sociale il raggiungimento di scopi meritevoli dal punto di vista dell'aggregazione sociale e dello sviluppo culturale, sportivo e ambientale della comunità, alle seguenti condizioni:
 - a) lo statuto deve assicurare l'effettiva democraticità dell'attività dell'associazione e l'elettività dei suoi organi;
 - b) i soci devono concorrere alla vita sociale con collaborazioni personali volontarie e con adeguate forme di autofinanziamento.
 - c) non è ammessa l'iscrizione di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dallo Statuto del Comune.
2. L'associazione, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, è tenuta a fornire tutta la documentazione di interesse.
3. Il Servizio Affari Generali è incaricato della tenuta dell'albo delle associazioni. L'iscrizione e la cancellazione sono disposte dal Dirigente che provvede annualmente al suo aggiornamento, previa richiesta alle associazioni iscritte di comunicare le variazioni intervenute.

Art. 4 Procedimento di iscrizione

1. Alla domanda di iscrizione le associazioni devono allegare copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo dai quali risultino il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del precedente articolo 2, nonché gli organi sociali.
2. L'eventuale rifiuto di iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'associazione entro 20 (venti) giorni dalla protocollazione della domanda, assegnando alla medesima un termine di 10 (dieci) giorni per presentare eventuali osservazioni. Il provvedimento definitivo è adottato entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine assegnato per le osservazioni..

Art. 5 Effetti dell'iscrizione all'albo

1. L'iscrizione all'albo ha validità ai seguenti effetti:
 - a) priorità nell'assegnazione di utilizzo temporaneo delle strutture o di sedi associative;
 - b) titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni e/o gruppi di studio;
 - c) titolo alla concessione di contributi ordinari e straordinari.
2. In assenza di iscrizione la concessione di contributi straordinari è possibile solo in caso di eccezionali e giustificate ragioni.